

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GARZIA e CONTU

Presentata il 19 settembre 1979

Sistemazione di lavoratori, comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di inquadrare nell'amministrazione dello Stato quei lavoratori che hanno, sino ad ora, prestato la loro opera all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali senza un regolare rapporto di dipendenza ma ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Tale legge si proponeva, infatti, di acquisire, attraverso il sistema dell'appalto e della commessa a fattura, personale e competenze onde ridurre il carico di pratiche pendenti presso gli uffici tecnici erariali.

In seguito all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n. 679, sono stati stanziati e compresi sul capitolo 3462, anno dopo anno, importi sempre crescenti; nel bilancio di previsione del 1977 erano

1.300.000 lire per appalti e 1.000.000 di lire per lavori a commessa a fattura inclusi nello stanziamento totale del capitolo che era di lire 7.000.000.000; nel 1978 lo stanziamento fu di pari importo con una riduzione, nell'anno di 1.000.000.000; nel 1979 risultano in totale 9.000.000.000, senza arrivare ad un soddisfacente ritmo delle operazioni d'accatastamento e voltura. Giacevano, sino allo scorso anno, ad esempio, inevase a Cagliari circa 65 mila domande di voltura; ed a Roma circa 200 mila; tali cifre sono considerevolmente aumentate nel 1978, mentre tra un appalto e l'altro — durata media: un anno — e tra una commessa a fattura e l'altra trascorrono tempi notevoli d'inattività dei lavoratori di cui trattasi.

Occorre, inoltre, chiarire che i lavoratori che si trovano in rapporto d'appalto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o di commessa a fattura sono circa un migliaio e si trovano dislocati presso circa 95 uffici tecnici erariali, quanto a lavori relativi al nuovo catasto urbano, ed a circa 65 uffici tecnici erariali, quanto a lavori relativi al nuovo catasto terreni.

Per soddisfare le direttive di applicazione della legge, i lavoratori di cui trattasi, sono stati costretti a costituirsi in cooperative o società di fatto per gli appalti e comunque iscriversi alle Camere di commercio, industria e agricoltura anche per i lavori a commessa, essendo questa la condizione richiesta dagli uffici tecnici erariali per l'ammissione ad effettuare i lavori di cui trattasi.

Tutto questo con l'evidente distorsione delle leggi che istituiscono gli albi professionali poiché le iscrizioni dei lavoratori di cui trattasi si collocano tra gli artigiani o tra i commercianti.

Occorre, tra l'altro, far rilevare che, mentre le operazioni catastali sono in notevole arretrato, peggio avviene per quelle relative alle registrazioni degli uffici delle imposte dirette dove talune variazioni catastali, già effettuate dagli uffici tecnici erariali, attendono persino dal 1965 di essere annotate con la conseguenza della mancata variazione del soggetto di imposta. Questo solo al fine di far rilevare come la procedura della doppia annotazione rallenti le operazioni di intestazione e di voltura catastale e come, forse, la piena disponibilità dei lavoratori di cui alla presente legge, ne consentirebbe anche l'utilizzazione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Elencate le ragioni dalle quali si evidenzia una convenienza obiettiva per l'amministrazione dello Stato all'inquadramento dei lavoratori in oggetto, è, forse, opportuno chiarire come la presente legge sia un contributo all'abolizione del sistema dell'appalto di lavoro (già prevista dalla legge) e che ai privati imprenditori sarebbe vietato; è appena il caso di osservare che si è determinata, negli interessati, una legittima aspettativa proprio nel raffronto con il rapporto di lavoro del settore privato, dove il ripetersi dei contratti a ter-

mine determina il costituirsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Del resto, e coerentemente a tali indirizzi, con le leggi 29 ottobre 1971, n. 880, e 7 gennaio 1974, n. 5 — per quanto riguarda gli appalti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — e con la legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successiva modificazione, per il Monopolio si provvede (con l'inquadramento dei dipendenti di ditte o cooperative appaltatrici di servizi) ad eliminare una situazione di sperequazione tra lavoratori, in pratica, indirettamente dipendenti dello Stato e dipendenti regolarmente inquadrati.

Sempre in coerenza all'indirizzo richiamato si provvede ad inquadrare nella amministrazione dello Stato tutte le schiere dei messi notificatori.

All'onere relativo all'inquadramento previsto nella presente legge si propone di provvedere con la diminuzione del capitolo 3462 nel quale risultano compresi i compensi per gli appalti e le commesse a fattura per un importo che — anche se non esplicitato chiaramente nella dizione del capitolo — risultano ai proponenti essere di oltre 3.000.000.000 per il 1979; per contro l'utilizzo a tempo pieno dei lavoratori di cui trattasi costituirebbe un notevole vantaggio per l'amministrazione dello Stato.

Infatti il ripetersi degli appalti e delle commesse a fattura agli stessi individui prova che si tratta di lavoratori che hanno dimostrato competenza e solerzia nell'adempimento dei lavori loro commessi od appaltati.

Vi è infine solo da rilevare che il limite d'età per partecipare ai concorsi speciali è quello di 55 anni, e cioè lo stesso già proposto per i citati analoghi casi di leggi di abolizione di appalti; e che inoltre l'articolo 6 dà facoltà ai lavoratori che conseguiranno l'inquadramento di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria ed evitare, ovviamente, un possibile danno per coloro che si troveranno svantaggiati nella variazione del sistema previdenziale, rispetto a quello in cui sono oggi inseriti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori che individualmente o comunque associati al fine di prestare le proprie opere ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, si trovavano in rapporto di assuntori di appalto o di commessa a fattura con l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali alla data del 1° gennaio 1976 ed abbiano continuato, comunque, ad intrattenere tale rapporto sino all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, mediante concorsi speciali regionali per titoli nei ruoli organici dell'amministrazione del Ministero delle finanze nella carriera esecutiva del catasto e degli uffici tecnici erariali.

ART. 2.

I concorsi di cui all'articolo 1 debbono essere banditi entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per il numero massimo di 500 dipendenti.

ART. 3.

In relazione a quanto disposto nell'articolo 2 della presente legge le tabelle organiche relative vengono modificate in aumento di tanti posti quanti risultino necessari per l'inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali.

ART. 4.

I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, per essere ammessi a concorrere devono avere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del limite massimo d'età che è elevato, in ogni caso al 55° anno.

ART. 5.

Il trattamento economico dei vincitori dei concorsi speciali è equiparato a quello dell'inquadramento previsto dall'articolo 1.

ART. 6.

Al personale che risulterà inquadrato, una volta espletati i concorsi di cui all'articolo 1, compete, alla cessazione del servizio, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione o della indennità una volta tanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, eccetto per coloro i quali opereranno per la continuazione generale obbligatoria.

ART. 7.

All'onere annuo, valutato in lire 3 milioni, sarà provveduto mediante riduzione della spesa prevista per gli appalti e commesse di lavoro a fattura che risulta compreso nel capitolo 3462 del bilancio di previsione per l'anno in corso e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.